



Deliberazione n° 172
in data 27/12/2022

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE

PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: ADDIZIONALE IRPEF - DECRETO 28 SETTEMBRE 1998, N. 360 - DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2023

L'anno duemilaventidue addì ventisette del mese di Dicembre, alle ore 16:00 nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Presiede la seduta il Dott. Fabrizio Tondi nella sua qualità di Sindaco

Sono presenti n° 5 componenti ed assenti, sebbene invitati, n° 0

			Pres	Ass
1	TONDI FABRIZIO	Sindaco	P	
2	ROMANI LUCILLA	Vice Sindaco	P	
3	BECHINI ROBERTO	Assessore	P	
4	PIRULLI GIOVANNA	Assessore	P	
5	VOLPINI NICCOLO'	Assessore	P	

TOTALE 5 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Simona Barbasso Gattuso incaricata della redazione del verbale.

Il Sindaco, constatata la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs 28 Settembre 1998, n. 360 recante: "istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27 Dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge 16 Giugno 1998, n. 191", modificato dall'art. 1, comma 142 della legge n. 296 del 27 Dicembre 2006 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs 15 Dicembre 1997, n. 446 "Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici", come modificato del D.Lgs del 23 Marzo 1998, n. 56, che cita "1. Le provincie e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448, che cita: " *Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione..... omissis...*";

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che cita: " *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali che stabilisce la data del 31 Dicembre entro la quale deliberare il Bilancio di Previsione per l'anno successivo;

VISTO che in data 13 Dicembre 2022 il Ministro dell'Interno con proprio decreto in data 13 Dicembre 2022, ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali al 31 Marzo 2023;

APPURATO che i Comuni possono procedere all'individuazione dell'aliquota anche in assenza del provvedimento di determinazione dell'aliquota da parte dello Stato;

CONSIDERATO che la scelta dell'addizionale IRPEF, consegue alla opportunità di non gravare ulteriormente ed esclusivamente con la imposizione fiscale sugli immobili, già colpiti dall'Imposta Municipale Propria; l'addizionale, infatti, è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota fissata ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli artt. 14 e 15 del Testo Unico delle Imposte dei Redditi, approvato con D.P.R. del 22/12/1986, n. 917;

CONSIDERATO che per l'anno 2022 la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF era stata fissata nella misura dello 0,6 (zerovirgolasei) punti percentuali con una soglia di esenzione pari ad € 12.000,00, così come risulta dal Regolamento per l'Applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche approvato con deliberazione consiliare n. 11 in data 15 Aprile 2008;

VISTO l'art. 1, comma 142, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che i comuni con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 Dicembre 1997, n. 446 successive modificazioni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale;

VISTO l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2001, convertito in Legge n. 148/2011 che cita: " *La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126,, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale*

l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo";

CONSIDERATO che al fine di conseguire l'equilibrio della gestione corrente del Bilancio di Previsione dell'anno 2023 ed al fine di garantire almeno il livello di spesa consolidato ed in generale per assicurare entrate necessarie per finanziare i programmi di spesa, è necessario ed opportuno confermare la variazione all'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF con la soglia di esenzione di € 12.000,00, così che venga garantito un gettito che sulla base del principio contabile applicato concernente l'accertamento delle entrate tributarie (punto 3.7.5 dell'Allegato 4/2 del D. lgs. 118/2011), è presumibilmente pari ad € 417.000,00;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, comma1, del D.Lgs 267/2000;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- di approvare la premessa quale parte integrante;
- di proporre al Consiglio Comunale di confermare quanto stabilito nel Regolamento per l'Applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle Persone Fisiche approvato con deliberazione consiliare n. 11 in data 15/04/2008 e cioè l'aliquota per l'anno 2023 dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,6 (zerovirgolasei) punti percentuali con una soglia di esenzione di € 12.000,00;
- di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliare ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

Inoltre, stante l'urgenza, a voti UNANIMI

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma, del D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
Dott. Fabrizio Tondi

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Simona Barbasso Gattuso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.